

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO – SEZ. VIII CIVILE**

In persona dell'Avv. Antonella Mencherini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. xxxx/2021 RG. e discussa all'udienza del 7 aprile 2022

VERTENTE TRA

DEBITORE

-PARTE ATTRICE-

CONTRO

BANCA CESSIONARIA

-PARTE CONVENUTA-

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attore: *“Per l'accoglimento integrale delle domande svolte e delle conclusioni rese in atti. Per la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali lite, come da nota spese allegata, in favore del procuratore antistatario avv. omissis. ex art.93 c.p.c. Per la condanna della convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi di mediazione, come da notula allegata e sempre con distrazione”.*

Per la convenuta: *“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, in via preliminare; 1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nell'atto, la carenza di titolarità passiva di **BANCA CESSIONARIA** con riferimento a tutte le domande attoree, nel merito, in via principale, solo per il caso di mancato accoglimento della superiore domanda, 2) respingere in ogni caso le domande attoree perché infondate, Per tutte le ragioni esposte in atti; in ogni caso 3) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese generali, oltre oneri di legge”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato tramite PEC, il sig. **DEBITORE** ha convenuto in giudizio la società **BANCA CESSIONARIA** per sentirla condannare alla retrocessione della somma complessiva di € 2.936,74 a titolo di costi contrattuali sostenuti, detratta la somma di € 702,09 già resa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola maturazione sino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 del c.p.c.. Assumeva parte attrice di avere concluso in data 10.11.2015 con la **BANCA CEDENTE** un contratto di cessione del quinto per € 23.880,00 da rimborsarsi in n. 198 rate ciascuna da 198,00, versando anticipatamente € 1.597,16 per commissioni di attivazione, € 1.451,77 per commissioni di gestione, € 2.851,20 per commissioni di intermediazione ed € 450,00 per spese di istruttoria.

Precisava l'attore che in corso di rapporto la posizione era stata ceduta alla società convenuta e di avere nel momento in cui residuavano 71 mesi alla scadenza del contratto, provveduto alla estinzione anticipata del finanziamento. Concludeva il sig. **DEBITORE** che aveva, quindi, il diritto alla restituzione degli oneri contrattuali non maturati, ma già corrisposti, i quali ammontavano secondo il criterio proporzionale alla somma di € 3.638,83, dalla quale andava decurtato l'importo di € 702,09 già considerato al momento del conteggio estintivo da parte della società convenuta.

Si costituiva la **BANCA CESSIONARIA**, la quale in via preliminare eccepeva il proprio difetto di titolarità passiva per essere state le commissioni di cui veniva chiesto il rimborso dall'attore corrisposte da quest'ultimo alla società **SOCIETA' CREDITRICE** e da questa, per quanto concerne le provvigioni, all'intermediario del credito e nel merito confutava il fondamento della pretesa sul presupposto della non rimborsabilità dei costi c.d. *upfront*,

Alla prima udienza di comparizione veniva disposto rinvio. in pendenza della procedura di mediazione, can fissazione della successiva udienza al 27,01.,2022.

A tale udienza, stante il deposito del verbale negativo della sopra menzionata procedura di mediazione, il giudizio veniva rinviato, su richiesta concorde delle parti, all'udienza del 07.04.2022 per la

Sentenza, Giudice di Pace di Milano, Giudice Antonella Mencherini, del 18.07.2022 n. 4958

precisazione delle conclusioni, non autorizzazione al deposito di note conclusive fino all'udienza. Alla già menzionata udienza, la causa era introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la proposizione del presente giudizio l'attore ha formulato domanda di condanna nei confronti della cessionaria del credito di cui al contratto di cessione del quinto n. xxxxx del 10.11.2015 alla restituzione della quota parte degli oneri corrisposti, mai non maturati per l'estinzione anticipata del finanziamento richiesto principalit , si esaminer  la dedotta carenza di legittimazione passiva sollevata dalla societ  convenuta sul presupposta che la posizione contrattuale non era stato oggetto di trasferimento, trattandosi per l'appunto di una cessione di credito,

Ora, ad avviso di chi scrive detta eccezione deve ritenersi priva di fondamento, per doversi considerare il cessionario del diritto di credito pienamente legittimato a contraddire alle richieste del debitore, secondo le disposizioni normative in materia.

Infatti, l'art. 125-septies del TUB e il paragrafo 5.3, sezione VII, delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla *"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"* contengono il disposto, secondo cui il consumatore: *"in caso di cessione del credito o del contratto di credito, pu  sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente., ivi inclusa la Compensazione anche in deroga al disposto dell'art. 1248 cc."*

Evidente, quindi, che con tale disposizione si   inteso assicurare al consumatore, senza alcuna distinzione tra cessione di credito o cessione del contratto, il mantenimento dello stesso livello di tutela di cui originariamente lo stesso godeva anche a dispetto di eventuali trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive derivanti da specifici rapporti contrattuali (Collegio di Roma, decisione n. 3988/15 e Collegio di Roma, decisione n. 8843/2015).

Quanto al merito, risulta documentalmente dimostrato che parte attrice ha concluso in data. 10.11.2015 un contratto di credito con cessione del quinto con **SOCIETA' CREDITRICE** per la somma di   23.760,00, da restituirsi in 120 rate ciascuna di   193,00.

Ancora,   provato *per tabulas* che con richiesta del 06.12.2010 l'attore ha domandato l'estinzione anticipata del finanziamento, in relazione alla quale la **BANCA CESSIONARIA**. ha redatto il conteggio, prevedente in favore del debitore il riconoscimento della somma di e. 702,09 a titolo di rimborso quota non maturata.

In un tale quadro probatorio, parte convenuta ha contestato la debenza dell'ulteriore somma di  . 2.956,74 richiesta dal sig. **DEBITORE** per la natura di non rimborsabilit  dei costi relativi alle spese eli istruttoria, alle commissioni di attivazione ed alle commissioni di intermediazione, rientranti in quelli c.d. upfront anche alla luce della modifica dell'art. 125 sexies, approvata con la Legge n. 106 del 23.07.2021, di conversione del Decreto *"Sostegni bis"*,

Invero, il citato art. 125 sexies del T.U.B. nella sua precedente formulazione, per trovare applicazione la novella introdotta con la Legge di conversione n. 105.2021 (D.L. n. 73/2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, pievani, salute e servizi territoriali) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, solo ai contratti di finanziamento conclusi dopo l'entrata in vigore della citata Legge di conversione, disponeva che: *" il consumatore pu  rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e che in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto "*.

Pur essendo questo Giudice di Pace a conoscenza della sussistenza nell'ambito della giurisprudenza di merito di un diverso orientamento interpretativo della citata norma, alla luce del combinato disposto dell'art. 11 octies comma 2 e delle disposizioni di rango secondario pro tempore applicabili, si ritiene che per i contratti di finanziamento conclusi in data anteriore all'entrata in vigore di detta novella la riduzione del costo totale del credito abbia per oggetto soltanto i costi c.d. *recurring*, con esclusione di quelli cd. *upfront*.

A riguardo si richiama la decisione n. 21676 del 15.10.2021, con la quale il Collegio di Coordinamento dell'Arbitrato Bancario, nel prendere in esame la sopra richiamata normativa, ha precisato che *"all'interno del nuovo art. 11 octies, comma Decisione N. 6158 del 12 aprile 2022 Pag. 5/6 2 , la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 - soggetti al nuovo art. 25-series TUB - e contratti anteriori a tale data - sottoposti invece alla Agendina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione - appare corrispondere ad una consapevole determinazione 41*

Sentenza, Giudice di Pace di Milano, Giudice Antonella Mencherini, del 18.07.2022 n. 4958

legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor, aggiungendo che "l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non genera neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius non applicazione) può operare solo pando la norma della. Unione europea (nella specie; la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti..." per, infine, enunciare il seguente principio di diritto: "In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2 ultimo periodo, dl 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n 105 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativa, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non rivalutata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014;"

Si rammenta, infatti, che il costo totale del credito si compone di voci di spesa di differente tipologia, in particolare dagli oneri c.d. "upfront", che sono costituiti da quelli esborsi pagati dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto di credito (quali, ad esempio, le spese di istruttoria, i costi di apertura della pratica, le commissioni di intermediazione finanziaria), e dagli oneri c.d. "recurring", che rappresentano invece i costi continuativi finalizzati a remunerare il finanziatore quale corrispettivo delle attività di gestione del rapporto, in tutta la fase successiva alla conclusione del contratto (quali, ad esempio, le spese di incasso rata e simili connesse al finanziamento).

In definitiva, il mutuatario ha diritto alla restituzione solo dei costi denominati *recurring*, vale a dire di quelli che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento e di cui non ha usufruito, se pur ne ha corrisposte il costo medesimo, mentre non sono rimborsabili quelle spese che riguardano l'attivazione della pratica e di istruttoria, nonché di intermediazione, poiché esauriscono la loro funzione al momento della conclusione del contratto di finanziamento.

Ora, nella fattispecie in esame, la residua somma richiesta da parte attrice ineriva i costi di attivazione, di istruttoria e di intermediazione, da qualificarsi per la loro natura *upfront* e, quindi, non rimborsabili in ipotesi in cui il mutuante procede all'estinzione anticipata del finanziamento.

Infatti, le spese per detta attività di attivazione e di istruttoria, come quelle spettanti all'intermediario, sono relative a prestazioni già eseguite e già corrisposte all'agente, il quale ne matura il diritto alla conclusione del contratto per il suo intervento, le medesime riguardano la fase prodromica del contratto di finanziamento e, quindi, maturano alla data della sua stipula senza possibilità di nel caso di estinzione anticipata del mutuo.

Quindi, avendo con il versamené da parte della **BANCA CESSIONARIA** della somma di € 702,09 questa retrocesso quanto dovuto al cliente a titolo di costi *recurring* per l'estinzione anticipata del finanziamento, la domanda formulata dall'attore deve essere rigettata.

In ordine al governo delle spese di lite, la presenza nella materia trattata di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, giustifica la declaratoria di compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio ex art 92 del c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata dal sig. **DEBITORE**, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede, respinge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società convenuta; rigetta la domanda attorea per come in motivazione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Milano il 1° giugno 2022

Il Giudice
Avv. Antonella Mencherini

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***